



COMUNE di LIMANA

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI PALESTRA E PALIMANA

(approvato con Deliberazione di C.C. n. del)

Art. 1

Allo scopo di promuovere l'attività sportiva, il Comune di Limana mette a disposizione delle scuole, di società, gruppi ed associazioni organizzate, pubbliche e private, le strutture sportive denominate Palestra (Via Tofane 7) e Palimana (Via R. Fiabane 3).

Art. 2

L'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente, con deliberazione della Giunta comunale, l'importo delle tariffe a carico degli utenti in possesso di concessione per l'utilizzo delle strutture sportive, a parziale rimborso delle spese di gestione.

Art. 3

L'uso delle strutture è subordinato alla presentazione di domanda scritta, consegnata al Protocollo comunale entro il 10 luglio di ogni anno, utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione comunale.

Art. 4

Premesso che i privati e le associazioni non possono vantare alcun diritto d'uso sulle strutture, il Responsabile del Servizio rilascia la concessione delle strutture in base alle seguenti condizioni:

1. L'Amministrazione comunale ha la priorità d'utilizzo sulle strutture, in subordine ad esigenze di pubblico interesse o di pubblica utilità.
2. Tra i richiedenti, hanno precedenza le domande provenienti da associazioni con sede in Limana o che svolgono la loro attività sportiva nel territorio limanese.
3. Le richieste provenienti da associazioni con sede in altro Comune sono accolte in rapporto alla disponibilità residua.
4. Non sono ammesse domande di concessione a firma di singoli privati.
5. Le richieste di associazioni che sono in debito nei confronti del Comune non sono prese in considerazione.

Art. 5

Tutte le responsabilità derivanti dall'attività sportiva sono a totale carico dei soggetti concessionari, i quali devono essere, a loro cura e spese, adeguatamente formati in merito alle normative inerenti la sicurezza e provvisti di specifica assicurazione per ogni eventuale danno derivante da infortunio e responsabilità civile.

Copia della polizza di assicurazione deve essere presentata all'atto della richiesta d'utilizzo della struttura sportiva.

Art. 6

Il Comune provvede a fornire i seguenti servizi presso le strutture nominate:

1. manutenzione
2. pulizia ordinaria e straordinaria
3. riscaldamento
4. illuminazione ed energia elettrica
5. fornitura di acqua calda e fredda

Art. 7

Il Comune si riserva la facoltà di gestire in proprio o di autorizzare la pubblicità, anche in forma congiunta tra le diverse associazioni che utilizzano le strutture sportive, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 8

I concessionari utilizzano le strutture sportive e i relativi servizi, esclusivamente per lo scopo indicato nella richiesta ed esattamente per il tempo loro assegnato, senza apportare modifiche agli impianti e alle attrezzature.

Eventuali spostamenti provvisori di arredi mobili, indispensabili allo svolgimento dell'attività sportiva, devono essere tassativamente ripristinati al termine di ogni accesso.

E' fatto divieto assoluto di cessione a terzi della concessione d'uso degli impianti sportivi.

Art. 9

Il concessionario è tenuto a versare al Comune, prima dell'inizio dell'attività stagionale, una cauzione per un importo determinato dalla Giunta comunale per eventuali danni; in assenza d'impiego, la stessa sarà detratta dall'importo totale da pagare per l'uso stagionale della struttura.

Gli eventuali danni saranno addebitati al concessionario in base alla procedura di seguito indicata:

1. constatazione e quantificazione del danno da parte del personale comunale incaricato;
2. comunicazione di addebito al concessionario interessato che potrà presentare le proprie osservazioni entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;
3. applicazione dell'addebito a carico del concessionario.

Il mancato ripristino dell'ordine degli arredi presenti nella struttura è considerato una violazione al presente regolamento con conseguente applicazione delle sanzioni previste all'art.12.

Art. 10

Nella struttura denominata Palimana è istituito un servizio comunale di custodia.

Nella Palestra, mancando tale servizio, i concessionari sono considerati responsabili dell'apertura, della chiusura e del corretto uso delle attrezzature e dei servizi nonché della puntuale segnalazione scritta per il riscontro di eventuali danni o anomalie.

In caso di mancata segnalazione, la sanzione e gli oneri derivanti da danneggiamenti rilevati negli spazi utilizzati dai concessionari, sono suddivisi esattamente tra gli stessi.

Art. 11

I soggetti utilizzatori delle strutture sportive si attengono inderogabilmente alle seguenti norme di comportamento:

1. uso di scarpe da ginnastica, da indossare nello spogliatoio esclusivamente per l'accesso al terreno di gioco;
2. divieto assoluto di consumo di cibo e bevande all'interno del terreno di gioco e degli spogliatoi;
3. divieto assoluto di fumo in tutti i locali delle strutture sportive;
4. divieto assoluto di introduzione animali in tutti i locali delle strutture sportive;
5. presenza di un referente responsabile e di una persona formata per l'uso del defibrillatore (DAE ad uso extraospedaliero di cui alla DGRV n. 2487/2014) durante ogni tipo di attività sportiva nell'ambito delle strutture;
6. la concessione del Palimano per fini scolastici è limitata all'utilizzo del terreno di gioco, dell'annesso magazzino e dei servizi/spogliatoi; tali limitazioni non si applicano in occasione di manifestazioni con presenza di pubblico.

Art. 12

Alle violazioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro così come previsto dall'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.

Oltre la citata sanzione pecuniaria, nei casi di particolare gravità, potrà essere disposta una sanzione accessoria, consistente nell'esclusione provvisoria o definitiva dall'utilizzo degli impianti stessi.

Art. 13

Il presente regolamento deve essere sottoscritto per accettazione dai soggetti utilizzatori delle strutture sportive all'atto della concessione stagionale.